

D & G

diritto e giustizia

Il costo del singolo fascicolo è di € 3,50

35

1 ottobre 2005
anno VI

**Supplemento settimanale
al quotidiano giuridico on line
Diritto & Giustizi@**

www.dirittoegiustizia.it

**ALL'INTERNO
INSERTO SPECIALE
INTERCETTAZIONI, *PRIVACY* E LIBERTÀ DI STAMPA**



distributore
A. GIUFFRÈ EDITORE

Infogiuridica

Interventi

Procedura penale - Procedimenti speciali



Il giudizio abbreviato è in crisi deflativa E l'economia processuale perde colpi

Istituto snaturato, alterato l'equilibrio efficienza-premialità

di
Leonardo Suraci

Il giudizio abbreviato: tra indefettibile premialità e illusione deflativa. Quando il nuovo codice di procedura penale vide la luce era opinione generalmente condivisa tra gli operatori che le speranze di successo del modello accusatorio erano affidate al buon funzionamento dei riti deflativi e - fra tutti, paradossalmente - del sistema inquisitorio rivissuto sotto la veste del giudizio abbreviato.

ALLO STATO DEGLI ATTI

La scelta di concepire un giudizio «allo stato degli atti», attivabile su richiesta dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare ma accessibile soltanto in virtù di una valutazione insindacabile del pubblico ministero e del giudice, destò non poche perplessità non appena l'illusione di trovarsi di fronte ad un'opzione destinata a incidere soltanto sul piano della procedura fu sovrastata dalla consapevolezza della «commistione, assolutamente originale, tra condotte e decisioni processuali - il patteggiamento sul rito - e gli effetti indiretti, ma automatici, di esse

sul trattamento sanzionatorio dell'imputato in caso di condanna» (G. Canzio). Nessun rimedio processuale, nell'originaria versione dell'istituto, era esperibile contro il dissenso del pubblico ministero ovvero contro il provvedimento reiettivo del giudice, di talché una scelta discrezionale e immotivata di una parte o un provvedimento insindacabile del decidente impediva l'accesso al rito e, di riflesso e per ciò che più conta, la fruizione dei benefici premiali.

Ovvio che il meccanismo introduttivo del rito speciale sarebbe stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, ma la rimozione delle rilevate distonie con i principi di uguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa e di legalità della pena non poteva che passare attraverso l'avvio di un'opera di rimeditazione dell'indissolubilità del legame tra deflazione e giudizi speciali a sfondo premiale, sottolineata dalla Corte costituzionale con la sentenza 593/90, quando ebbe modo di affermare, sul piano generale, che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei riti speciali può trovare tutela «solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza pro-

cedimentale che, evitando il dibattimento e contraendo la possibilità di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali».

LA SCURE DELLA CONSULTA

La Corte medesima, con la sentenza 81/1991, impresso la prima rilevante correzione alla disciplina del rito speciale dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto a enunciarne le ragioni e che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, potesse applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442 Cpp. Il principio enunciato dal giudice delle leggi condensava in sé un vero e proprio programma di ristrutturazione del procedimento speciale: «Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza - si legge nella sentenza - una disciplina che autorizza il pubblico ministero a opporsi non soltanto a una determinata scelta del rito

INTERVENTI

diritto e giustizia

D&G



Suraci - Rito abbreviato tra premialità e illusione deflativa



processuale, la qual cosa sarebbe pienamente in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero, ma anche ad una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'obiettiva e imparziale valutazione del giudice».

Questa sentenza, come può notarsi, ha dissolto l'idea di un rilievo meramente processuale del sistema introduttivo del rito speciale, tracciando il percorso che di lì a poco avrebbe condotto al superamento della «caratterizzazione del procedimento in chiave di patteggiamento per il rito, dal momento che punto focale non era più l'accordo tra le parti se accedere ad un tipo di procedimento piuttosto che ad un altro, ma una verifica giurisdizionale sull'esistenza di presupposti che consentissero l'eventuale applicazione all'imputato di una atipica circostanza attenuante» (F. Zacchè).

Allo stesso tempo l'individuazione della fase dibattimentale quale frangente in cui collocare il momento di verifica - una soluzione coerente con la scelta di non alterare il quadro delle condizioni essenziali per l'accesso al rito alternativo («il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero») - ha certificato la rottura formale del rapporto, originariamente considerato inscindibile in quanto legato alla logica dei riti alternativi, tra economia processuale e trattamento premiale. L'erosione dei connotati tipicamente deflativi del rito speciale è proseguita con la sentenza 23/1992: «Deve ritenersi - osservò la Corte - che, qualora nonostante l'adesione del pubblico ministero, la pretesa (dell'imputato all'ammissione al rito,

nda) non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena». Ineccepibile l'iter logico, prevedibile quindi la declaratoria di incostituzionalità del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 Cpp, con conseguente estensione al caso in esame del meccanismo di controllo introdotto dalla sentenza 81/1991.

**UN LIMITE
ALLA COMMISTIONE
FRA GIUDIZIO
ABBREVIATO E DIBATTIMENTO**

L'esigenza di porre un argine alla commistione venutasi a creare tra giudizio abbreviato e dibattimento è stata recepita dalla legge 479/99, la quale, chiaramente protesa a ripristinare l'efficienza del processo attraverso la valorizzazione dei riti alternativi, ha dotato l'udienza preliminare degli istituti necessari a fronteggiare casi di lacunosità delle risultanze investigative provenienti dalle fasi antecedenti, alla luce di una nuova concezione del rito speciale, configurato ormai alla stregua di un diritto dell'imputato e quindi sottratto a qualsiasi giudizio d'ammissibilità, salvo il caso di richiesta condizionata ad un'integrazione probatoria, evenienza che schiude le porte ad un controllo preliminare ancorato ai parametri della «necessità ai fini della decisione» e della «compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito». Il ripristino della piena efficienza in chiave deflativa dell'udienza preliminare, però, è durato pochi frangenti dal momento che, proprio in relazione alla mancanza di qualsiasi forma di controllo sul provvedimento di rigetto della domanda condizionata, si sono pro-

filati gli stessi dubbi di legittimità costituzionale che, qualche anno prima, avevano indotto il giudice delle leggi a correggere la disciplina del giudizio speciale. La Corte costituzionale ha salvato una prima volta la disciplina da una declaratoria d'incostituzionalità: con la sentenza 54/2002, in particolare, ha dichiarato inammissibile la questione osservando che «il giudice a quo non tiene conto che ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato non si richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo allo stato degli atti che la Corte aveva ritenuto potesse essere sindacata solo in esito al dibattimento. Il giudice dell'udienza preliminare è ora chiamato a verificare solo la necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, compiendo una valutazione alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale rie-

same non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento».

E poi ha adottato l'ennesima pronuncia manipolativa - sentenza 169/03 - con cui

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 6 Cpp nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

UN COERENTE SISTEMA DI VERIFICA


È stato introdotto, quindi, quel sistema di verifica che la dottrina aveva prospettato come l'unico coerente con il discorso giustificativo contenuto nella sentenza 54/2002 (R. Bricchetti): l'imputato che reputi illegittimo il provvedimento negativo del giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato dovrà rinnovare la richiesta al giudice del dibattimento

*La legge 479/99
pose un argine
alla commistione...*

*...fra giudizio
abbreviato
e dibattimento*



Suraci - Rito abbreviato tra premialità e illusione deflativa



prima dell'adempimento compendiato dall'articolo 492 Cpp e questi, ritenendo fondate le doglianze, dovrà instaurare dinanzi a sé il giudizio speciale. La soluzione adottata dalla Corte costituzionale, sia pure indubbiamente equilibrata poiché il nuovo rimedio, ponendosi *in limine* al dibattimento, è suscettibile di determinare l'effettiva celebrazione del giudizio alternativo, ha introdotto una nuova occasione di contatto tra quest'ultimo e il dibattimento che altera - senza

però svilire - la purezza del rapporto tra semplificazione e benefici premiali. Sebbene la pronuncia della Consulta prefigurasse l'inconciliabilità tra il vecchio meccanismo di recupero della diminuzione connessa al rito speciale e il nuovo strumento di riesame, questioni di diritto intertemporale hanno prodotto l'occasione per alcune significative prese di posizione della Corte di cassazione che, per quanto dirette a fronteggiare contingenti situazioni processuali, hanno ulteriormente accentuato le distanze tra economia processuale e premialità.

La Suprema corte ha dovuto gestire con pragmatismo i postumi di una pronuncia d'incostituzionalità tanto corretta nelle conclusioni quanto caratterizzata da un'insuperabile sinteticità motivazionale, e l'ha fatto spingersi oltre la chiara portata della sentenza costituzionale al punto da ritenere che il recente intervento additivo «non comporta l'esclusione di un controllo giurisdizionale successivo sul provvedimento reiettivo dell'istanza di accesso al rito abbreviato condizionato» (Cassazione penale, prima sezione, 12 giugno-20 ottobre 2003, Gravante).

La pronuncia dei supremi giudici, sollecitata più da esigenze di equità e di giustizia che da salde premesse normative e giurisprudenziali, ha quindi recuperato il modello di verifica introdotto dalla sentenza 23/1992 senza chiarire, però, secondo quali criteri avrebbe dovuto evol-

versi la convivenza di quello con il rimedio introdotto dalla sentenza 169/03.

Per vero, se nessun problema si poneva in relazione alle fasi intermedie, per regolare le quali d'altro canto era avvenuto il recupero del vecchio modello, serie perplessità destava l'attribuzione al meccanismo suppletivo di un ambito applicativo generale

La sentenza 593/90 della Consulta affermava con forza...

a causa delle diseconomie che sarebbero potute derivare da un imperfetto coordinamento tra i due rimedi: «Se l'attivazione del secondo non fosse

condizionata all'inutile esperimento della prima - si è giustamente osservato - si darebbe luogo a possibili speculazioni: di fronte all'ingiustificato rigetto del giudice dell'udienza preliminare, gli imputati avrebbero la possibilità di tentare la sorte in un dibattimento condotto secondo le forme ordinarie, per poi sollecitare tardivamente, in caso di conferma dell'ipotesi accusatoria, una pena comunque ridotta ex articolo 442 del codice di procedura penale; è chiaro, anche alla luce delle sentenze costituzionali di riferimento, che la riduzione finale può essere tollerata solo quando il giudizio ordinario sia stato celebrato malgrado la volontà dell'interessato, e non certo per effetto del suo silenzio, in apertura del dibattimento, nel momento in cui avrebbe potuto ottenere tutela inducendo la celebrazione del rito speciale» (G De Leo).

Qualche ulteriore precisazione, dunque, era necessaria per eliminare le insidie di un meccanismo perverso ed è sopraggiunta con una pronuncia della Suprema corte di poco successiva, nella quale è stata ribadita la coabitazione tra le due forme di riesame introdotte, in tempi diversi, dalla Corte costituzionale, specificando però che intanto è consentito all'imputato di attivare, all'esito del dibattimento di primo grado e *a fortiori* di quello di appello, il meccanismo di sindacato

del provvedimento preclusivo in quanto la relativa richiesta di accesso al rito sia stata tempestivamente e inutilmente rinnovata nella fase antecedente all'apertura del dibattimento (Cassazione penale, prima sezione, 4054/04).

La Corte, quindi, si è guardata dal concedere spazi per tardivi ripensamenti dell'imputato in ordine alle forme evolutive del processo, osservando come la soluzione opposta, rimettendo all'insindacabile scelta di questi l'individuazione del momento in cui attivare il meccanismo di controllo giurisdizionale, avrebbe provocato l'irrimediabile rottura tra il profilo premiale connesso al rito speciale e la sua funzione deflativa. La giurisprudenza, dunque, ha consegnato al sistema una pluralità di occasioni di recupero dei benefici premiali nonostante il processo sia defluito - addirittura raggiungendo uno stadio molto avanzato - secondo le forme ordinarie, pregiudicando l'equilibrio a stento

ritrovato tra efficienza, deflazione e premialità e, soprattutto, creando le premesse per alimentare ulteriori squilibri.

In passato si è posto il problema del rapporto tra riti alternativi e nuove contestazioni dibattimentali, problema che reca in sé, evidentemente, il pericolo di un ulteriore mortificazione delle ragioni fondanti la previsione dei riti alternativi. Dopo la perentoria affermazione dell'indissolubilità del binomio premialità-deflazione, contenuta nella sentenza 593/90, la Corte costituzionale ha aggiunto, nella sentenza 316/92 - in relazione a una richiesta di giudizio abbreviato a seguito di contestazione ex articolo 517 Cpp ma con considerazioni estensibili ai casi di cui all'articolo 516 Cpp - che l'esclusione della possibilità di recupero del rito speciale è giustificata dal rilievo che la contestazione è evenienza, per un verso, non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento e quindi ben pre-

...l'indissolubilità del binomio premialità-deflazione



Suraci - Rito abbreviato tra premialità e illusione deflativa



vedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria e il reato connesso; mentre, per altro verso, essa è preclusa nel giudizio abbreviato.

Tuttavia, nella sentenza 101/93, il giudice delle leggi ha aperto un significativo spiraglio, precisando che qualora non possa rinvenirsi «alcun profilo di inerzia dell'imputato e quindi di addebitabilità al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato sarebbe molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi benefici concreti una ingiustificata compressione del diritto di difesa». Il che si verifica, secondo la Corte, nelle situazioni di «tardività» della contestazione, situazioni in cui la libera determinazione dell'imputato rispetto all'utilizzo dei riti speciali risulta sviata da aspetti di «anomalia» caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero, anomalia derivante o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso) nonostante la diversità o il fatto connesso risultino dagli atti delle indagini preliminari.

RESTITUZIONE**NEL TERMINE COME RIMEDIO
A UNA PATOLOGIA PROCESSUALE**

Serviva un rimedio, dunque, a questa forma di patologia processuale ed è stato individuato dalla Corte nell'istituto della «restituzione nel termine» di cui all'articolo 175 Cpp, il cui ambito di operatività è stato, però, circoscritto al «patteggiamento», il quale «considerata anche la sua fondamentale natura di patteggiamento sulla pena più che di patteggiamento sul rito, non appare di per sé assolutamente incompatibile con la fase dibattimentale in cui eccezionalmente verrebbe ad inserirsi, conservando anche, in tal caso, sia pur parzialmente, la propria efficacia deflativa».

Il giudizio abbreviato, invece, è stato esclu-

so dal campo applicativo del rimedio poiché «esso si realizza attraverso una vera e propria procedura, inconciliabile con quella dibattimentale» (sentenza 265/94). Se non che, dopo la riforma del 1999 e, soprattutto, dopo la sentenza costituzionale 169/03, il giudizio abbreviato ha ripreso a dialogare con il rito ordinario - al punto da

*La funzione
efficientista
del giudizio...*

potersi in questo innestare - e di esso ha assimilato significativi istituti (istruzione, nuove contestazioni) sicché le considerazioni svolte nel 1994 devono ritenersi superate, così come sembra ammettere, sia pure tra le righe di una motivazione molto articolata, la Corte costituzionale nell'ordinanza 236/05 e come riconosce, in sede di primo commento della stessa, la dottrina (R. Bricchetti).

Spazio, dunque, alle richieste di giudizio abbreviato (eventualmente condizionato) a seguito di «contestazioni tardive», quindi anche a dibattimento inoltrato, quando ormai è venuto meno qualsiasi margine per l'esplicarsi di effetti sotto il profilo dell'economia processuale.

Come se ciò non bastasse, la crisi della funzione deflativa del giudizio abbreviato è destinata ad acuirsi per ragioni tutte interne alla struttura del rito speciale. Dopo la riforma del 1999 la dottrina ha da subito posto in evidenza l'estrema genericità della formula destinata a delineare il parametro ammissivo della domanda condizionata connesso alle esigenze di economia processuale, rispetto al quale, non a caso, è prevalsa la chiave di lettura fondata sulla ragionevole durata del processo abbreviato, ancorata cioè alla durata ipotetica dell'integrazione probatoria richiesta.

L'interpretazione in chiave «temporalistica», tuttavia, è stata posta in discussione dalla Corte costituzionale nella fondamentale 115/01. L'adesione ad una concezione «globale» del requisito delineato dall'articolo 438, comma 5 Cpp ha portato la Corte

ad affermare che «ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se richiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento: chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto di eventuale integrazione probatoria siano acquisiti mediante le forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e

4, Cpp, espressamente richiamati dall'articolo 441, comma 6, Cpp, così da evitare la più onerosa formazione della prova in dibattimento; infine, presta il con-

senso ad essere giudicato dal giudice monocratico dell'udienza preliminare. Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua comunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato».

La soluzione adottata dalla Corte costituzionale pecca evidentemente per eccesso dal momento che conduce ad una sostanziale cancellazione del requisito della compatibilità con le finalità di economia processuale, voluto dal legislatore proprio per arginare derive verso esperimenti indubbiamente rilevanti ma incoerenti con la natura e la funzione del rito alternativo.

La funzione efficientista del giudizio abbreviato ne esce, anche in questo caso, innegabilmente compromessa.

*...abbreviato
risulta compromessa
in modo evidente*